



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
Servizio Urbanistica/Ambiente/SUAPE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE A
DESTINAZIONE RESIDENZIALE NEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE**

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di assegnazione delle aree destinate a interventi di edilizia residenziale economica e popolare stabilendo i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, i criteri per la formazione delle graduatorie, gli adempimenti degli assegnatari e i relativi termini, le sanzioni e le decadenze a carico degli stessi, la composizione e le attribuzioni della commissione assegnazione aree.

Art. 2 BANDI DI CONCORSO E ASSEGNAZIONE

1. A seguito dell'approvazione del presente regolamento potranno essere indetti i bandi di concorso, con semplice atto gestionale e previo specifico atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale, per redigere le nuove graduatorie per l'assegnazione di aree, per interventi di edilizia residenziale economica e popolare. Nell'atto di indirizzo della Giunta dovrà essere stabilita la ripartizione delle aree da assegnare in diritto di superficie o in diritto di proprietà. Altresì dovrà stabilirsi la ripartizione delle aree da assegnare ai singoli cittadini o a cooperative o Enti. Tutti i cittadini, enti, cooperative di abitazione, potranno concorrere all'assegnazione delle aree, presentando domanda secondo i fac-simile allegati al bando.
2. Il bando per l'assegnazione delle aree di tipo residenziale abitativo dovrà prevedere, per la presentazione delle domande, un termine perentorio non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. Nel caso in cui entro i termini di cui al precedente comma non siano state presentate domande o ne siano state presentate in quantità inferiore all'offerta di aree indicate nel bando, è data facoltà all'Ufficio Tecnico di procedere all'indizione di un nuovo concorso. Il periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio sarà di ulteriori 5 giorni e saranno concessi ulteriori 10 giorni per la presentazione delle domande.
4. Al bando dovrà essere assicurata adeguata pubblicità mediante le seguenti modalità di pubblicazione:
 - a) affissione all'Albo Pretorio del Comune;
 - b) affissione di manifesti presso la sede comunale e nelle principali vie cittadine;
 - c) pubblicazione on-line sul sito internet del Comune;
5. Le pubblicazioni di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma dovranno contenere almeno: data di scadenza della domanda, requisiti per la partecipazione, modalità di pagamento dei lotti e criteri per l'assegnazione del punteggio.
6. I richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie dovranno presentare nuova richiesta;
7. Le graduatorie formate in conformità al presente regolamento avranno validità per un periodo di tre anni.
8. Scaduto il termine dei tre anni, la graduatoria decadrà automaticamente, salvo il potere di proroga dell'efficacia, da stabilire con deliberazione di Giunta Comunale, comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, per motivate esigenze quali la necessità di completare l'assegnazione delle aree messe a concorso con il bando stesso o la necessità di assegnare le aree rese libere per rinuncia o decadenza, negli stessi Piani di Zona oggetto del bando.
9. In relazione alla disponibilità delle aree oggetto del bando di assegnazione e alle caratteristiche volumetriche e tipologiche degli organismi edilizi che vi possono essere edificati, potranno essere indetti bandi separati, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3
RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme in materia di assegnazione di aree per l'edilizia economica e popolare.

Art. 4
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il prezzo di cessione delle aree, determinato sulla base del costo di esproprio dei terreni e dei costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo i parametri vigenti, verrà stabilito annualmente con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5
REGIME CONCESSORIO DELLE AREE

1. Le aree potranno essere concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà, ai sensi dell'art.35 della legge n. 865/1971, e successive modifiche e integrazioni. La Giunta Comunale nell'atto di indirizzo precedente al bando di concorso ne stabilisce la ripartizione.

CAPO II – ASSEGNAZIONE AREE PER RESIDENZE

Art. 6
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

1. Possono presentare domanda tutti i cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, gli emigrati, ed i proprietari espropriati (o loro figli).
2. Le domande dovranno essere compilate sugli appositi moduli che verranno distribuiti dall'Ufficio Comunale competente e dovranno essere corredate con tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento.
3. Requisito essenziale per l'ammissione in graduatoria è la residenza nel Comune di Golfo Aranci da parte del richiedente. Tale requisito non è richiesto per i proprietari espropriati o loro figli e per gli emigrati già iscritti nei registri di nascita del Comune di Golfo Aranci. Gli emigrati per ragioni di lavoro, già residenti per almeno tre anni, dovranno documentare tale loro particolare posizione.
4. I richiedenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 1 della L.R. 29/89 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) Solo per il richiedente: cittadinanza italiana;
 - b) Per il richiedente e per l'eventuale coniuge o convivente, di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
 - di idonea area edificabile all'interno delle zone A, B e C del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Golfo Aranci o in altra zona analoga del territorio regionale;
 - di area edificabile o alloggio in qualunque zona turistica della Sardegna;
 - di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito del territorio regionale.

Si considera adeguato l'alloggio di cui l'assegnatario, ovvero altro componente del proprio nucleo familiare, abbia piena titolarità, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 con successive modifiche ed integrazioni, non sia inferiore a 45 mq per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Il titolo del diritto di proprietà, usufrutto, uso od abitazione di un alloggio inadeguato darà diritto al relativo punteggio solo se gli alloggi sono ubicati nel territorio del Comune di Golfo Aranci.

- c) non avere ottenuto per sé, per il coniuge o per il convivente, l'assegnazione in proprietà o con patto

di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma ed in qualunque luogo, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

- d) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore ad € 43.466,00, così come stabilito con determinazione prot. n. 30065 rep. n. 1967 del 12/08/2011, del Direttore Generale della RAS - Assessorato LL.PP., suscettibile di aggiornamento secondo le direttive dello stesso Assessorato;
5. Per reddito familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, che si andrà a costituire nel nuovo lotto oggetto di assegnazione, quali risultanti nella documentazione fiscale più recente. Il reddito così ottenuto è diminuito di € 516, 46 per ciascun figlio risultante a carico ai fini fiscali. Qualora si tratti di reddito proveniente da lavoro dipendente questo, dopo la detrazione per i figli a carico, sarà calcolato al 60%. Al reddito così ottenuto devono essere aggiunti gli eventuali altri (da lavoro autonomo, di impresa, ecc.). Per gli emigrati domiciliati al di fuori del territorio italiano si prescinde dal requisito di cui al presente comma.
6. I suddetti requisiti devono essere posseduti come indicato nei commi precedenti e fino al momento dell'assegnazione, che si perfeziona con la stipula della convenzione ex art. 35 della Legge 865/71, qualunque sia il tempo trascorso dalla presentazione della domanda alla stipula dell'atto.
7. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, alla data di stipula dell'atto di assegnazione, deve essere dimostrato dall'assegnatario e soggetto alle verifiche di legge da parte dell'ufficio.

Art. 7

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Con il presente regolamento è istituita la Commissione Comunale per l'assegnazione delle aree di edilizia abitativa di tipo economico e popolare.
- La Commissione è composta da n. 3 membri con diritto di voto:
- Il Segretario Comunale con funzioni di Presidente;
 - 2 dipendenti dell'Ente di categoria giuridica non inferiore alla "C", oppure all'occorrenza, componenti esterni all'Ente, individuati con deliberazione della Giunta Comunale;
- Presenzierà alle sedute, con funzioni di segretario, un dipendente dell'Ente di categoria giuridica non inferiore alla "C", senza diritto di voto.
2. Le sedute della Commissione sono da intendersi valide con la partecipazione di almeno due componenti, purché uno di essi sia il Presidente.
3. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
4. I pareri della Commissione devono essere sempre adeguatamente motivati e fedelmente riportati in apposito registro dei verbali a cura del Segretario della Commissione.
5. Il verbale della seduta deve essere controfirmato da tutti i componenti presenti all'adunanza.
6. Nel caso di pareri discordi tra i componenti, nel verbale della seduta deve essere riportata integralmente il parere dei componenti.
7. Le istanze da esaminare devono riportare l'istruttoria tecnico-amministrativa della pratica in esame secondo quanto disposto dalla Legge 07/08/1990, n° 241, con successive modifiche ed integrazioni e secondo i dettami del presente regolamento.
8. Il componente della Commissione che sia parente o affine fino al quarto grado del richiedente, dovrà allontanarsi dalla seduta prima dell'esame della relativa istanza.
9. La Commissione può proporre al responsabile dell'Ufficio Tecnico la richiesta a completamento e/o integrazione della pratica, di ulteriore documentazione ritenuta necessaria ad esprimere un parere compiuto.

10. La Commissione dovrà riunirsi di norma almeno una volta la settimana al fine di completare celermente il proprio lavoro.
11. La graduatoria provvisoria, redatte sulla base dei punteggi espressi dalla Commissione, sarà pubblicata all'albo pretorio per eventuali osservazioni dei cittadini. Le osservazioni dovranno pervenire in forma scritta entro 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.
12. Le suddette osservazioni saranno esaminate dalla commissione nei successivi 10 giorni, e verranno respinte o accolte con parere motivato. La graduatoria eventualmente modificata in base alle osservazioni sarà approvata con atto gestionale entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.
13. Qualora la Commissione non termini i propri lavori entro 60 giorni dalla trasmissione di tutti gli atti da parte dell'Ufficio, salvo motivate proroghe concesse dalla Giunta Comunale, il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà all'approvazione della graduatoria sulla base dei punteggi dell'istruttoria già effettuata, entro i successivi 15 giorni a decorrere dalla scadenza di cui sopra. La determina di approvazione e la graduatoria saranno comunicate alla Giunta Comunale.

Art. 8 PRIORITA'

1. Ai proprietari espropriati e/o ai loro figli possono essere assegnati dei lotti, dietro formale richiesta, in misura di uno ogni 800 mq. minimo dell'area interessata all'esproprio, fino ad un massimo di 2 lotti. Dal momento di presentazione della richiesta i proprietari espropriati avranno priorità di scelta. Per aree "espropriate" si intendono sia quelle per le quali sia stato emesso decreto di esproprio e/o atto di cessione che quelle per le quali sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ma il procedimento non si sia ancora concluso.
2. I proprietari espropriati o i loro figli possono beneficiare delle agevolazioni sopra indicate soltanto a condizione che abbiano rilasciato con cessione volontaria l'immobile oggetto di espropriazione o sottoscritto impegno per la cessione volontaria dell'area in fase di esproprio.
3. L'assegnazione di lotti di cui al comma 1 può avvenire soltanto per i proprietari e/o loro figli di aree oggetto di esproprio avvenuto nel triennio di validità della graduatoria cui si riferisce il bando.
4. I proprietari espropriati e/o loro figli per avere diritto all'assegnazione di lotti devono comunque possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 del presente regolamento. Le aree oggetto di esproprio non verranno però incluse tra quelle di proprietà, anche se il procedimento espropriativo non fosse concluso.
5. L'Ufficio Responsabile del procedimento redigerà un elenco dei proprietari espropriati che sarà aggiornato in caso di espropri successivi alla pubblicazione del bando ma sempre all'interno del triennio di validità della graduatoria.

Art. 9 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Le graduatorie verranno formate attribuendo ai richiedenti i seguenti punteggi:

a. Composizione del nucleo familiare.

Nucleo familiare composto da:

- n° 1 persona punti 1
- n° 2 persone punti 2
- n. 2 persone, in ipotesi di c.d. giovane coppia la cui convivenza avrà origine attraverso la costituzione di un nuovo nucleo familiare residente nell'unità abitativa costruita sul lotto edificabile oggetto della presente procedura punti 2
- n° 3 persone punti 3
- n° 4 persone punti 4

- n° 5 persone punti 5
- n° 6 persone punti 6
- n° 7 persone punti 7
- n° 8 persone punti 8

b. Affollamento

Per affollamento si intende il rapporto tra la superficie netta calpestabile e il numero dei conviventi, come risulta dal certificato di stato di famiglia (inclusi in questo caso i componenti non a carico), e comunque secondo il disposto dell'art. 2 della L. R. n.° 29/89. Il punteggio, attribuito mediante l'operazione matematica che stabilisca il numero di metri quadrati che ogni abitante ha, in astratto, a disposizione, è così ripartito:

- sopra i 35 mq punti 0
- da 29,01 a 35 mq. punti 1
- da 24,01 a 29 mq. punti 2
- da 19,01 a 24 mq. punti 3
- da 15 a 19 mq. punti 4
- sotto i 15 mq. punti 6

c. Residenza nel Comune di Golfo Aranci

- fino a 2 anni punti 15
- da 2 a 10 anni punti 25
- oltre 10 anni punti 30

Le frazioni di anno devono essere considerate zero o uno a seconda che si tratti di frazioni inferiori o superiori ai sei mesi (meno di 6 mesi = 0; oltre 6 mesi = 1).

Per coloro che hanno avuto la residenza nel Comune di Golfo Aranci, in diversi i periodi, siano essi anni interi o periodi frazionati, il punteggio di cui sopra sarà dato anche dalla sommatoria di detti periodi.

Un punto, sino al massimo di cinque, per ogni anno trascorso all'estero o in altro Comune del territorio nazionale, per i richiedenti che, già residenti a Golfo Aranci, intendano ristabilirvisi, o che, già residenti a Golfo Aranci, lo siano nuovamente da almeno un anno;

d. Reddito

Il punteggio da attribuire è il seguente:

- a) sei punti per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo annuo sia uguale o inferiore al 30% di quello massimo indicato all'art. 6;
- b) quattro punti per i richiedenti il cui reddito familiare annuo complessivo sia compreso tra il 30% ed il 50% di quello massimo indicato all'art. 6;
- c) due punti per i richiedenti il cui reddito familiare annuo complessivo sia compreso tra il 50% ed il 75% di quello massimo indicato all'art. 6;

e. Situazioni particolari

Concorrenti il cui nucleo familiare conviva con altri nuclei familiari nello stesso alloggio, il cui parametro di affollamento sia inferiore a mq. 35 per abitante, o abiti in alloggi malsani, impropri, dichiarati inagibili o pericolanti dalla pubblica autorità o con intimazione di sfratto esecutivo o portatori di handicap:

- per ogni situazione: da 1 punto fino ad un massimo di 4 punti

f. Disabilità

Presenza nel nucleo familiare o richiedente disabile con menomazioni comportanti limitazioni della capacità lavorativa fino ad 1/3: punti 3

g. Sfratto

Richiedenti che abitino in alloggi che debbano essere rilasciati a seguito di provvedimento di sfratto: punti 2

ART. 10**ACCERTAMENTO REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

L'accertamento dei requisiti, mediante raccolta e controllo dei documenti richiesti e di qualsiasi altro elemento utile per l'accertamento medesimo, viene condotto dalla Commissione, sulla base di adeguata istruttoria da parte dell'Ufficio addetto. La cessione delle aree può avvenire solo a favore dei soggetti riconosciuti idonei a termine del presente regolamento.

Nel caso di assegnazione di aree a cooperative di abitazione a proprietà indivisa, l'assegnazione avverrà a nome della cooperativa stessa, con l'obbligo per essa di segnalare i nominativi degli assegnatari degli alloggi, preventivamente alla convenzione, pena decadenza della assegnazione.

Nel caso di assegnazione a cooperative di abitazione a proprietà divisa, l'assegnazione avverrà ai singoli componenti nominalmente, previo accertamento dei requisiti richiesti.

ART. 11**PUNTEGGIO ALLE COOPERATIVE**

1. Il punteggio da attribuire alle cooperative è il seguente:

- a) i punti attribuiti ad ogni socio per effetto dell'art. 9:
- b) un punteggio a scalare da 6 (sei) punti sino ad 1 (uno), per l'anzianità di iscrizione dei soci così determinato:
 - l'anzianità sino ad anni 1: pt. 1
 - l'anzianità sino ad anni 2: pt. 2
 - l'anzianità sino ad anni 3: pt. 3
 - l'anzianità sino ad anni 4: pt. 4
 - l'anzianità sino ad anni 5: pt. 5
 - l'anzianità sino ad anni 6: pt. 6

2. L'anzianità di iscrizione dei soci deve essere provata con la deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'annotazione nel libro dei soci. Il calcolo del punteggio sarà effettuato per singoli gruppi di nove soci in ordine cronologico d'iscrizione.

Art. 12**ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

Le aree saranno assegnate dando facoltà di scelta, in base all'ordine della graduatoria. Dell'assegnazione deve essere redatto apposito verbale ed i concessionari avranno 15 giorni di tempo per accettare l'assegnazione.

Art. 13
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
DI ASSEGNAZIONE-CAUZIONE

Il pagamento del costo complessivo dell'area avverrà nel modo seguente:

- il 30% all'atto di accettazione del lotto;
- il successivo 30% entro 12 mesi dalla data del primo versamento
- il saldo 40%, all'atto di stipula del contratto di cessione e comunque non oltre i 18 mesi dalla consegna del lotto.

E' fatta salva la facoltà di pagare il corrispettivo in un'unica soluzione, all'atto di accettazione dell'area. Il contratto/convenzione deve essere stipulato in tutti i casi entro il termine di 90 giorni dall'atto di accettazione, salvo cause di forza maggiore ovvero non possibilità tecnico-amministrativa da parte del Comune.

Per l'A.R.E.A. e per gli Enti pubblici, il pagamento potrà avvenire secondo le modalità e tempi da adottarsi per ogni singolo caso in convenzione e comunque entro 24 mesi decorrenti dalla data della convenzione. Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti di corrispondere gli acconti di cui sopra entro 30 giorni dalla data di richiesta del comune, perderà il diritto all'assegnazione dell'area.

Nel caso in cui l'assegnatario rifiuti di corrispondere il saldo entro il termine previsto, l'assegnazione si intende non avvenuta ed il Comune tratterrà una somma pari al 10% del prezzo di cessione, salvo che il mancato versamento e la impossibilità a stipulare il contratto, sia dovuta a cause di forza maggiore.

Art. 14
CONVENZIONI

1. Tra il Comune e gli assegnatari delle aree a destinazione residenziale abitativa vengono stipulate le convenzioni di cui all'art. 35 della L. 865/71 e successive modifiche e integrazioni, con i contenuti previsti dalla legislazione vigente, in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto che:
 - a) tutti gli assegnatari, auto finanziati o con finanziamento pubblico, dovranno dare inizio ai lavori entro un termine non superiore a due anni dalla data di stipula del contratto, pena la rescissione del contratto stesso. Anche in questo caso verrà operata la trattenuta del 10% del prezzo di cessione a titolo di penale e addebitate inoltre le spese conseguenti alla rescissione;
 - b) il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere dichiarata agibile e dovrà essere trasferita la residenza, non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori e può essere prorogata dal Responsabile del Settore Tecnico, fermo restando tutti gli obblighi di legge, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
 - c) Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in ragione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive e di comprovate cause di forza maggiore.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al punto a) e b), o dell'eventuale proroga, ricorre la seguente condizione:
 - a) nel caso il lotto risulti non edificato, neanche in parte, si procederà d'ufficio alla rescissione del contratto-convenzione ed alla restituzione al concessionario della somma versata, decurtata del 10% e delle spese notarili e di registro conseguenti;
 - b) nel caso di lotto edificato, anche solo parzialmente, o che non sia stata trasferita la residenza nell'edificio realizzato, si procederà alla acquisizione dell'area e dell'edificio nello stato in cui si trova. Il valore del manufatto verrà stabilito da due tecnici nominati rispettivamente dal Comune e dal concessionario inadempiente. Dall'importo così stabilito verrà decurtato il 10% del costo

dell'area. Le spese notarili e di registro verranno parimenti addebitate al concessionario inadempiente.

3. Non sono consentiti in tutti i casi atti di disposizione delle aree nude cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie. Qualora l'assegnatario non abbia interesse alla realizzazione degli interventi, le aree saranno restituite all'Amministrazione comunale che provvederà ad effettuare altra assegnazione. E' comunque valida, previa autorizzazione del Comune, la cessione a terzi del diritto di proprietà relativo all'area inedificata o parzialmente edificata nella sola ipotesi in cui il terzo acquirente sia il primo degli idonei non assegnatari in una graduatoria valida approvata dalla Amministrazione Comunale. In entrambe i casi Si applica quanto previsto al precedente comma 2, lett. a).
4. Le cessioni degli alloggi realizzati su aree cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, prima del decorso di cinque anni dalla data del rilascio del certificato di agibilità o di trasferimento della residenza nell'alloggio realizzato, devono essere previamente autorizzate da parte dell'Amministrazione comunale. La richiesta di cessione al Comune deve essere congruamente motivata e comprovata. La cessione dovrà comunque avvenire a favore di soggetti aventi i requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento. Decorso tale termine, il proprietario può vendere o costituire diritti reali di godimento. Ai sensi della Legge 448/98, sono soppressi tutti i vincoli relativi all'alienazione degli alloggi introdotti dalla L. 865/1971, mentre permangono le altre prescrizioni previste dalla medesima L. 865/71;

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i precedenti regolamenti di assegnazione di aree a destinazione residenziale nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

INDICE

- Art. 1 - Premessa.
- Art. 2 - Bandi di concorso e assegnazione
- Art. 3 - Rinvio
- Art. 4 - Determinazione del corrispettivo
- Art. 5 - Regime concessorio delle aree
- Art. 6 - Domanda di assegnazione
- Art. 7 - Commissione per la formazione delle graduatorie
- Art. 8 - Priorità
- Art. 9 - Attribuzione del punteggio
- Art. 10 - Accertamento requisiti e modalità di assegnazione
- Art. 11 - Punteggio alle cooperative
- Art. 12 - Assegnazione delle aree
- Art. 13 - Modalità di pagamento del corrispettivo di assegnazione-cauzione
- Art. 14 - Convenzioni
- Art. 15 – Entrata in vigore